



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la Realizzazione, in area industriale dismessa (classe urbanistica D), di un impianto fotovoltaico asservito a un impianto di produzione di idrogeno verde per il trasporto pubblico sostenibile, nonché delle opere civili annesse (Progetto SulkHy - Progetto per lo sviluppo di una hydrogen valley nel Sulcis (PNRR - M2C2-I3.1). Valore complessivo dell'appalto € 6.660.187,24. CUP E83D23000100006 - CIG B670FF086D -

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI

(FAQ) Aggiornato al 7 maggio 2025

DOMANDA N. 1: REQUISITO PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

Si chiede se il professionista antincendio, mandante in RTP del raggruppamento di progettisti indicati, possa partecipare con il solo requisito di iscrizione al registro dei professionisti abilitati iscritti nell'elenco del MIT.

RISPOSTA 1

Si conferma che il professionista antincendio dev'essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006.

DOMANDA N. 2: OBBLIGHI GIOVANE PROFESSIONISTA

Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale ("esecuzione di servizi analoghi"), essendo previsto nel Disciplinare (pag. 28) che *"Il requisito di cui al punto 6.3 'Esecuzione dei servizi analoghi' deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto."*, si chiede se anche il giovane professionista (obbligatoriamente presente nel RTP ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12) sia tenuto a dimostrare, individualmente, il possesso di una quota-parte dei servizi analoghi (previsti quale requisito tecnico-professionale), ovvero se, in considerazione del suo ruolo di "giovane professionista", sia esonerato da tale adempimento.

RISPOSTA 2

Nel caso in cui l'operatore economico esecutore si associ in raggruppamento con un soggetto qualificato per la progettazione, di cui all'art. 66 del Codice, associato in qualità di mandante per la progettazione (progettista associato) (opzione di cui all'art. 15.1 a pag. 50 del disciplinare - punto 2a), è necessaria la presenza del giovane professionista e *"I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti"*, ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12, ultimo cpv. I dati del giovane professionista

Si precisa che nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di uno dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice, qualificati per la progettazione, da indicare nell'offerta (progettista indicato) (opzione di cui all'art. 15.1 a pag. 51 del disciplinare - punto 2b), non è obbligatoria la presenza del giovane professionista. I dati del progettista

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

e del giovane professionista devono essere indicati nell'allegato A – “Domanda di partecipazione” al punto 13 – “Per la progettazione”.

DOMANDA N. 3: FIRMA OFFERTE E CRITERI PREMIALI C E D

Si chiede se:

- a) il progettista indicato debba sottoscrivere l'offerta tecnica e l'offerta economica temporale unitamente all'impresa concorrente;
- b) i criteri premiali D1 e D2 possono essere riferiti al progettista indicato o riguardano solamente l'impresa concorrente;
- c) in relazione al criterio premiale D2, qualora un soggetto occupi già alla data di presentazione dell'offerta disabili in quota superiore al minimo di legge, tale circostanza può determinare l'attribuzione del punteggio, senza l'impegno di effettuare nuove assunzioni in caso di aggiudicazione;
- d) in relazione ai criteri C1 e C2 se i punteggi previsti siano 0 e 3 o se siano possibili punteggi intermedi.

RISPOSTA 3

- a) l'offerta tecnica e l'offerta economica/tempo devono essere sottoscritte dall'operatore economico concorrente. Dal momento che il progettista qualificato “indicato” non rientra nella figura di operatore economico concorrente, non deve sottoscrivere l'offerta.
- b) i criteri premiali sono riferiti all'operatore economico concorrente.
- c) la risposta è negativa in quanto il criterio premiale D2 prevede che *“Il punteggio massimo attribuibile al suddetto criterio è pari a 1 punto, da assegnare qualora venga assunto l'impegno ad assumere una unità eccedente l'obbligo minimo di legge. Non verrà attribuito alcun punto aggiuntivo in caso di assenza di impegno ad assumere un numero di persone con disabilità eccedenti l'unità.”*
- d) con riferimento ai criteri C1 e C2 si conferma che è prevista l'attribuzione del punteggio intermedio, in proporzione lineare rispetto all'offerta migliore.

DOMANDA N. 4: CARICAMENTO A PORTALE RISPOSTA TECNICA CRITERIO D

Considerato che il Portale di gara, nella sezione relativa alla Risposta Tecnica, non prevede uno slot di caricamento ad hoc per il Criterio D “Criteri premiali combinato disposto ex art. 47 del D.L. 77/2021, legge 108/2021 e art. 57 del D.Lgs. 36/2023”, si chiede se l'assenza di tale slot sia un mero errore materiale e se la documentazione afferente allo stesso possa essere caricata nella sezione “Area Generica Allegati”.

RISPOSTA 4

Si conferma che l'assenza dello slot per il Criterio D è un mero errore materiale; pertanto, la relativa documentazione, così come ogni altro ulteriore documento allegato, può essere caricata nella sezione “Area Generica Allegati”.

DOMANDA N. 5: EQUIVALENZA CCNL

Considerato che il Disciplinare di gara all' art. 17. Offerta Economica-Tempo prevede al punto 7 di *“(se del caso) produrre e allegare a sistema la “Dichiarazione di equivalenze delle tutele” e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL”* si chiede se, in caso di applicazione di un diverso CCNL, sia necessario – e sufficiente – presentare, quale documentazione probatoria, copia del vigente contratto collettivo nazionale e territoriale applicato dall'operatore economico



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

RISPOSTA 5

La documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL può comprendere il vigente contratto collettivo nazionale e territoriale applicato dall'operatore economico; tuttavia, la stessa, da sola, non è sufficiente. È necessario, pertanto, presentare apposita "Dichiarazione di equivalenze delle tutele", al fine di consentire al RUP la verifica di equivalenze delle tutele - sia dal punto di vista normativo che economico - secondo la previsione ALLEGATO I.01 – recante "Contratti collettivi". Si rinvia all'art. 24 del Disciplinare.

Si rammenta in proposito che nel settore dell'edilizia l'art. 3, recante "Presunzione di equivalenza" dell'Allegato I.01 del Codice (Allegato inserito dall'art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024), individua i casi in cui opera la c.d. presunzione di equivalenza in materia di CCNL, per cui, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 4, del Codice e della conseguente verifica, sono considerati equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018. Si rinvia all'artt. 3 e 17 del Disciplinare.

DOMANDA N. 6: RELAZIONE COSTO MANODOPERA

Considerato che il Disciplinare di gara all' art. 17. Offerta Economica-Tempo prevede al punto 6 di "*se del caso) produrre e allegare a sistema la "Relazione Costo della manodopera"* e che la Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera pari a € 589.547,07, si chiede se l'Operatore Economico che intenda confermare i costi della manodopera così come individuati dalla Stazione Appalti non debba presentare in gara la "Relazione costo della manodopera".

RISPOSTA 6

Si conferma

DOMANDA N. 7: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PROFESSIONISTA ESTERNO INDICATO

Con riferimento al servizio di progettazione previsto dall'Appalto, in caso di partecipazione mediante individuazione di un Progettista Esterno si chiede conferma che lo stesso debba presentare, nella busta amministrativa, esclusivamente il DGUE e la Dichiarazione Stato di famiglia per antimafia come da Allegato D. Si chiede, inoltre, conferma che lo stesso non debba presentare il Rapporto sulla situazione del personale, a prescindere dal numero di dipendenti occupati, e la Dichiarazione titolare effettivo e conflitto di interesse.

RISPOSTA 7

Nel caso prospettato di partecipazione mediante individuazione di un Progettista qualificato indicato, si conferma. Si rinvia al Disciplinare di gara, punti 9 e 15.6.